STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 201

Collocamento a riposo di agenti fisicamente inidonei e conservati in impiego

La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 165, relativa al collocamento ai riposo del personale fisicamente inidoneo, conservato in impiego con cambio di qualifica, si applica anche nei confronti del personale ammesso alla conservazione in impiego con cambio di qualifica prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 9 marzo 1960 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	V — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-201-collocamento-a-riposo-di-agenti-fisicamente-inidonei-e-conservati-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it